Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

17 marzo 2022

Tema

Architetto iscritto all'Albo – Attività come procacciatore d'affari (Codice Ateco 46.19.02) – Compatibilità – Conflitto di interesse e adempimenti previsti nel Codice deontologico – Verifica in concreto.

* * *

Parere

A differenza di altre professioni, per l'architetto PPC non c'è una incompatibilità assoluta nell'essere iscritti all'albo, esercitare quindi la professione, e svolgere al contempo un'attività di impresa o di intermediazione in affari.

L'incompatibilità tuttavia si può presentare, caso per caso, in relazione alla tipologia di incarico che assume il professionista (architetto PPC) a seconda che esso coinvolga o meno l'impresa di cui egli è titolare / socio oppure l'interesse perseguito come mediatore o procacciatore d'affari.

Il Codice deontologico sottolinea più volte come l'iscritto all'albo debba sempre mantenere la propria autonomia nello svolgimento delle prestazioni per le quali è stato incaricato (artt. 6 e 14 comma 1 e 4) e il conflitto di interessi costituisce tipico caso della mancanza di indipendenza del professionista che gli impone di astenersi dallo svolgere la prestazione richiesta (cfr. artt. 31 e 23 comma 4). Per non parlare delle condotte assimilabili al c.d. "comparaggio" (cfr. art. 32).

E' vero che l'art. 14, comma 4, del Codice deontologico non esclude che il professionista possa anche *"... essere compartecipe nelle imprese e ditte fornitrici dell'opera progettata e diretta per conto del committente"*, tuttavia questa previsione – che comunque impone all'iscritto di ottenere l'esplicito e preventivo assenso del committente – si riferisce ad una partecipazione o cointeressenza "passiva" nella ditta fornitrice / appaltatrice. Non anche ai casi in cui il ruolo dell'iscritto sia "attivo" allorché il professionista cioè sia amministratore e legale rappresentante dell'impresa appaltatrice oppure quando egli sia comunque portatore / rappresentante di un autonomo interesse come mediatore / procacciatore.

Quest'ultima ipotesi, a mio avviso, si può configurare nel caso posto dall'iscritto ogni volta che egli metta in relazione l'interesse del committente che gli ha affidato l'incarico come architetto, con l'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica) per conto del quale egli svolge il ruolo di procacciatore d'affari. E, attenzione, il conflitto sussisterebbe in questi casi anche qualora i due interessi convergessero verso il medesimo obiettivo in quanto essi comunque resterebbero sempre interessi differenti. Per questo motivo, dunque, un conflitto anche solo potenziale si configurerebbe in ogni caso e ciò renderebbe sempre "precaria" l'autonomia dell'architetto.

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

In tali ipotesi, il professionista deve scegliere se svolgere la prestazione di architetto o esercitare il compito di procacciatore.

Spero di avere risposto alla richiesta.
Cordiali saluti

Pisa, 17 marzo 2022

Gian Pietro Dalli